

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Fabio Chiarenza
Tel. +39 06 478751
fchiarenza@gop.it

Francesca Staffieri
Tel. +39 06 478751
fstaffieri@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

In materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, la sentenza n. 2188 del 6 febbraio 2015 della Corte di Cassazione sembra abbia escluso l'applicabilità del regime agevolativo in presenza di clausole che consentano al soggetto finanziatore di recedere per "giustificato motivo".

Da una prima analisi della sentenza in esame, emerge che la Corte di Cassazione ha ritenuto non applicabile l'imposta sostitutiva ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, avente durata superiore a diciotto mesi, nell'ambito del quale era prevista per il finanziatore la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto al ricorrere di un giustificato motivo. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno accolto il gravame proposto dall'Amministrazione finanziaria, stabilendo che "il beneficio [del regime dell'imposta sostitutiva] non è applicabile alla convenzione che, come nel caso di specie, pur prevedendo un finanziamento superiore a diciotto mesi, consenta all'azienda di credito di risolvere anticipatamente il rapporto con recesso unilaterale".

Data la scarna motivazione della sentenza in esame, non è dato comprendere la struttura della clausola oggetto della pronuncia né a quali specifiche ipotesi si colleghi il diritto al recesso del finanziatore. Ciò nonostante, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con questa sentenza lascia gli interpreti alquanto sorpresi in quanto si tratterebbe di una posizione diametralmente opposta rispetto a quella dell'Amministrazione finanziaria, la quale in più occasioni ha ritenuto non ostative all'applicazione dell'imposta sostitutiva le clausole che consentono agli istituti di credito l'esercizio della facoltà di recesso anticipato dal contratto in relazione a circostanze di fatto pattiziamente predeterminate ed obbiettivamente riscontrabili, escludendo, al contrario, le clausole di recesso *ad nutum*.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.